

# REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

## Art. 1

(Principi generali)

Il presente regolamento disciplina l'affidamento dei servizi socio-assistenziali comuni dell'Ambito Territoriale n. 11, costituito dai Comuni di Mola di Bari, Noicàttaro e Rutigliano.

I Comuni dell'Ambito Territoriale, nell'esercizio delle loro funzioni, provvedono alla gestione dei servizi socio assistenziali aventi per oggetto attività rivolte a

- prevenire e rimuovere le cause di ordine economico e sociale che possono ingenerare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta a parità di costi;
- agire a sostegno delle famiglie e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale;
- favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo dei soggetti disabili, dei soggetti emarginati o a rischio di emarginazione.

## Art. 2

(Finalità)

Le norme del presente Regolamento disciplinano l'attività contrattuale dell'Ufficio di Piano quale struttura tecnica intercomunale a supporto della programmazione sociale di Ambito, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali dell'Ambito Territoriale dei Comuni di Mola di Bari, Noicattaro e Rutigliano.

Nella definizione delle modalità di affidamento, l'Ambito:

- favorisce la pluralità di offerta dei servizi e delle prestazioni sociali nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- individua forme di aggiudicazione ristrette o negoziali, tali da consentire la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti;
- favorisce forme di coprogettazione finalizzate alla definizione di interventi sperimentali ed innovativi per affrontare specifiche problematiche sociali;
- definisce adeguati processi di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini anche nelle modalità di gestione dei servizi, nel rispetto dei necessari requisiti tecnici e professionali, richiesti dalla normativa vigente.

## Art. 3

(Competenza)

Il Coordinamento Istituzionale, mediante direttive e nel rispetto del Piano di Zona, individua nell'Ufficio di Piano la competenza per la predisposizione delle procedure di affidamento dei servizi.

Nella scelta della procedura contrattuale, nella selezione per l'individuazione del contraente privato, nella regolamentazione contrattuale, nell'esecuzione del contratto, l'Ufficio di Piano è tenuto ad operare nel rispetto dei principi e delle norme giuridiche dell'ordinamento comunitario e statale, dell'ordinamento regionale, del presente regolamento, nonché degli usi negoziali in quanto applicabili.

In ogni caso, la scelta contrattuale deve risultare come la più opportuna per il perseguimento dell'interesse pubblico che fa capo all'Ambito Territoriale.

L'Ufficio di Piano viene denominato nel presente regolamento Affidatario.

## Art. 4

(Condizioni generali dell'affidamento)

L'affidamento della gestione dei Servizi Sociali a soggetti terzi è regolato mediante procedure volte a garantire l'osservanza dei principi di trasparenza, imparzialità, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità, proporzionalità ed efficacia. I partecipanti alle procedure di gara saranno selezionati in relazione a requisiti di comprovata e specifica professionalità e le relative offerte saranno valutate prevalentemente sulla base del rapporto qualità/prezzo.

L'affidamento della gestione dei Servizi Sociali a soggetti terzi deve avvenire attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero attraverso procedure trasparenti in grado di evidenziare l'imparzialità dell'ente affidatario nella individuazione del soggetto erogatore e con riferimento specifico al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I procedimenti di affidamento dei servizi sociali a terzi, del settore privato o del privato sociale, sono:

- l'affidamento con procedura negoziata
- l'affidamento con appalto concorso,
- l'affidamento con procedure ristrette
- l'affidamento con procedura aperta.

Gli esiti degli affidamenti sono sempre assoggettati a pubblicità. Per gli affidamenti il cui valore di stima sia pari o superiore alla soglia dei contratti di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28 del D. Lgs.vo n. 163/2006, si rinvia alla disciplina prevista dall'art.65 del medesimo decreto legislativo.

## Art. 5

(Soggetti dell’Affidamento)

Partecipano alla gestione dei Servizi Sociali prioritariamente tutti i soggetti del Terzo Settore nonché in ragione della natura del servizio anche i soggetti privati che operano nell’ambito dei servizi alla persona.

Ai fini dell’organizzazione e gestione dei Servizi Sociali, si considerano soggetto del Terzo Settore, ai sensi della L.R. n. 19/2006 e del relativo Regolamento Regionale attuativo:

- a) gli organismi della cooperazione;
- b) le cooperative sociali;
- c) le imprese sociali;
- d) le associazioni e gli enti di promozione sociale;
- e) le fondazioni;
- f) gli enti di patronato;
- g) le organizzazioni di volontariato;
- h) gli oratori;
- i) altri soggetti senza scopo di lucro individuati dalla normativa.

Le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociale e le associazioni di promozione sociale devono essere iscritte nei rispettivi albi, registri o elenchi regionali/nazionali per concorrere alla realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali.

## Art. 6

(Affidamento al terzo settore)

Il ricorso al Terzo settore ed in particolare alla cooperazione sociale deve:

- favorire la pluralità di offerte dei servizi, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione amministrativa;
- favorire l’utilizzo di forme di aggiudicazione che consentano la piena espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti partecipanti, valutando nelle procedure di affidamento anche le qualità delle proposte progettuali presentate, insieme alle caratteristiche strutturali dei soggetti proponenti ed all’offerta economica.

## Art. 7

(Raggruppamenti temporanei e consorzi)

Sono ammessi alle procedure di gara i raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti, dei soggetti aventi i requisiti per la partecipazione quali concorrenti singoli in base alla normativa regionale.

I componenti il raggruppamento devono attestare singolarmente il possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al bando da singoli salvo il possesso dell’esperienza triennale che può essere documentata solo dal soggetto capofila.

Il bando individua i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per partecipare alla procedura di affidamento, nonché le eventuali misure in cui gli stessi devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il requisito di cui all'art. 10 lett. h dovrà essere dimostrato da parte del soggetto che ricopre il ruolo di mandatario capogruppo per almeno il 50% e per almeno il 20% da parte di ciascun mandante.

La disciplina dei precedenti comma si applica ai Consorzi.

## Art. 8

(Affidamento a Cooperative Sociali di tipo B)

In deroga alla normativa in materia di contratti della pubblica amministrazione, si procede all'affidamento diretto negoziato dei servizi, diversi da quelli socio sanitari ed educativi, a Cooperative Sociali di tipo B, di cui alla L.n.381/1991 e L.R. n. 21/1993, in base a convenzioni tipo, purché venga perseguita la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate così come individuate dalla normativa vigente.

Nelle procedure di gara diverse dall'affidamento diretto negoziato viene riconosciuto nell'attribuzione del punteggio la peculiarità delle Cooperative Sociali di Tipo B che privilegiano gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati.

## Art. 9

(Convenzioni)

I soggetti del Terzo Settore, che non presentino organizzazione di impresa e, segnatamente per le organizzazioni di volontariato, gli enti di patronato, gli oratori e gli altri soggetti senza scopo di lucro organizzati in forma associativa, svolgono esclusivamente attività di affiancamento per la realizzazione dei servizi che non presentino elementi di notevole complessità tecnica ed organizzativa, tali da consentire forme documentate di rimborso delle spese sostenute, escludendo contratti di appalto ed ogni altro rapporto di esternalizzazione di servizi. A tal fine potranno essere sottoscritte apposite convenzioni in conformità a quanto previsto nell'art. 19 della legge regionale n. 19/2006 e del regolamento n. 4/2007.

## Art. 10

(Requisiti generali per la partecipazione alle procedure di affidamento)

In applicazione del Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4, si individuano i seguenti requisiti generali per la partecipazione alle procedure per l'affidamento dei servizi:

- a) iscrizione negli appositi albi regionali, ove previsti, in conformità con la natura giuridica dei soggetti;

- b) compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento;
- c) solidità economica e finanziaria, certificata dal bilancio o da idonea attestazione bancaria, da fideiussione, da altre garanzie personali, da correlarsi alla natura ed alle dimensioni dei servizi da affidare in gestione;
- d) possesso del Documento Unico di regolarità Contributiva, rilasciato in data non anteriore ad un trimestre dalla data di avvio della procedura di affidamento;
- e) applicazione di contratti collettivi di lavoro e delle norme di previdenza e assistenza nonché delle norme di assicurazione obbligatoria;
- f) applicazione normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, legge n. 68/99;
- g) possesso di esperienza documentata, di durata almeno triennale, nel servizio oggetto dell'appalto e/o dell'affidamento, ovvero nell'area tematica di riferimento se il servizio è di nuova istituzione o di carattere sperimentale;
- h) possesso di un fatturato almeno pari all'importo posto a base di gara;
- i) impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

Ai fini della selezione dei soggetti cui affidare la gestione dei servizi, possono partecipare alle procedure ad evidenza pubblica anche associazioni temporanee i cui componenti attestino singolarmente il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) e) f) del precedente comma. Il requisito della esperienza triennale può essere documentato dal soggetto capofila della medesima. I soggetti cui affidare la gestione dei servizi devono possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs.vo n. 163/2006 ove applicabili.

## Art. 11

(Criteri per la valutazione delle offerte)

In applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2007, si individuano i criteri per la valutazione delle offerte relative all'affidamento dei servizi, al fine di qualificare il sistema integrato di interventi e servizi sociali, applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, escludendo in ogni caso il ricorso all'offerta economica.

Per la valutazione della qualità delle offerte presentate si utilizzano i seguenti criteri:

1. elementi quali-quantitativi relativi ai profili professionali impiegati;
2. congruenza della proposta economica rispetto alla proposta tecnica;
3. monitoraggio attività;
4. caratteristiche dell'organizzazione dell'impresa e della struttura deputata alla erogazione dei servizio (qualità organizzativa);
5. capacità di garantire flessibilità e risposta alle emergenze;
6. grado di innovazione della proposta tecnica rispetto alle metodologie di intervento;

7. modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori;
8. gli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
9. la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della comunità;
10. il prezzo.

Per la determinazione del prezzo da porre a base di gara, si tiene conto del costo medio delle risorse professionali da impiegare, calcolato sui parametri della contrattazione nazionale collettiva di settore, del costo dei beni da impiegare per lo svolgimento delle attività, dei costi di gestione e di ogni altro elemento ritenuto significativo per la determinazione del costo complessivo del servizio.

In nessun caso il prezzo a base d'asta, ovvero il prezzo proposto per l'avvio della procedura negoziale, può essere inferiore a quello che si determina applicando i suddetti criteri.

I bandi di gara devono contenere almeno 4 tra i criteri di selezione di cui al comma secondo in ragione del tipo di servizio da affidare attribuendosi ai medesimi un punteggio complessivo pari a 100, eventualmente articolato in sub pesi o sub punteggi. Al prezzo va attribuito in ogni caso un punteggio non superiore a 40 punti su 100.

## Art. 12

(Autocertificazioni)

I requisiti soggettivi per la partecipazione possono essere attestati mediante dichiarazioni sostitutive dei legali rappresentanti dei soggetti partecipanti, ai sensi della normativa vigente in materia di autocertificazione, con riserva di produrre la relativa documentazione successivamente alla fase di apertura delle offerte.

L'amministrazione si riserva di verificare, in caso di aggiudicazione, i requisiti dichiarati mediante l'acquisizione d'ufficio dei certificati attestanti possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

## Art. 13

(Offerta anomala)

La stazione appaltante valuta la congruità dell'offerta che appaia anomala in base ad elementi specifici.

La procedura di gara deve prevedere la richiesta di chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta prima di escluderla.

L'affidatario verifica le precisazioni fornite dal partecipante tenendo conto delle spiegazioni ricevute ed in particolare dell'economia del metodo di prestazione del servizio, delle soluzioni tecniche adottate, delle condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il partecipante.

L'esito negativo della valutazione comporta la dichiarazione di non validità dell'offerta; in tal caso l'aggiudicazione viene fatta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa considerata valida e collocata successivamente a quella esclusa.

Sono assoggettate alla procedura di verifica, altresì, le offerte che si discostino in modo evidente dai parametri fissati dall'articolo unico della Legge n. 327/2000.

## Art. 14

(Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione)

Il responsabile dell'Ufficio di Piano, in quanto responsabile degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il Piano Sociale di Zona, è responsabile dei procedimenti di gara ai sensi del vigente codice dei contratti.

Il responsabile del procedimento svolge i propri compiti con il supporto dei dipendenti assegnati all'Ufficio di Piano e, nei limiti delle proprie competenze professionali, svolge anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione del Coordinamento Istituzionale, su proposta del medesimo Responsabile dell'Ufficio di Piano.

Il responsabile del procedimento svolge, in coordinamento con il direttore dell'esecuzione, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione e verifica della conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali.

## Art. 15

(Commissione di gara)

Le offerte vengono valutate da una commissione nominata dal Responsabile dell'U.d.P. composta dai componenti dell'Ufficio di Piano in rappresentanza dei comuni appartenenti all'Ambito.

## Art. 16

(Pubblicità delle gare)

L'affidatario adotta forme idonee di pubblicità delle procedure di gara in ragione del tipo di servizio e dell'importo del relativo appalto nel rispetto dei principi di cui alla normativa vigente di cui al D. Lgs.vo n. 163/2006.

Per le gare di importo inferiore ai 20.000,00 euro aventi ad oggetto servizi e forniture in economia l'affidatario può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs.vo n. 163/2006.

## Art. 17

(Servizi e forniture in Economia)

1. L'acquisizione in economia di forniture e servizi può essere effettuata mediante
  - a) amministrazione diretta;
  - b) cottimo fiduciario secondo quando previsto dall'art. 125 del D. Lgs. 163/2006.
2. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture il cui importo complessivo non sia superiore alla soglia dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria, di cui all'art. 28 del D. Lgs.vo n. 163/2006 :

- Servizi socio-sanitari (assistenza e servizi alle persone ecc.) ed educativi.
- Attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo.
- Manutenzione verde e strade.
- Trasporto scolastico, trasporto disabili, trasporto anziani.
- Acquisto di mobili d'ufficio.
- Forniture di tecnologie informatiche hardware (stazioni di lavoro, elaboratori periferici, elaboratori centrali, periferiche, appalti di telecomunicazione) e software (software di base, del middleware e dei pacchetti applicativi).
- Organizzazione di convegni, congressi, piani di comunicazione, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione.
- Corsi di aggiornamento e di formazione.
- Incarichi legali..
- Divulgazione di bandi di concorso, di bandi di gara, di avvisi pubblici etc. a mezzo stampa o altri mezzi d'informazione.

## Art. 18

(Modalità di affidamento forniture e servizi in economia)

Le modalità di affidamento degli interventi avviene come segue:

- Fino a € 20.000,00 mediante affidamento diretto da parte dei Responsabili del procedimento, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
- Oltre € 20.000,00 mediante richiesta di almeno cinque offerte a ditte o cooperative di fiducia, ove sussistano in tale numero soggetti idonei, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

L'affidatario di servizi in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

## Art. 19

(Rinvio normativa vigente)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia di appalti di servizi ed in particolare alla disciplina prevista dalla L.R. n.19/2006, dal Regolamento Regionale 18 gennaio 2007, n. 4 e s.m. e i. nonché dalla normativa di settore.

# INDICE

Art 1 Principi Generali

Art 2 Finalità

Art 3 Competenze

Art 4 Condizioni Generali dell'affidamento

Art 5 Soggetti dell'affidamento

Art 6 Affidamento al terzo settore

Art 7 Raggruppamenti temporanei e consorzi

Art 8 Affidamento a cooperative di tipo B)

Art 9 Convenzioni

Art 10 Requisiti generali per la partecipazione alle  
procedure di affidamento

Art 11 Criteri per la valutazione delle offerte

Art 12 Autocertificazioni

Art 13 Offerta anomala

Art 14 Responsabile del procedimento e direttore  
dell'esecuzione

Art 15 Commissione di gara

Art 16 pubblicità delle gare

Art 17 Servizi e forniture in economia

Art 18 Modalità di affidamento servizi e forniture in  
economia

Art 19 Rinvio normativa vigente